

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 6

Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio

(b.u. 9 giugno 2009, n. 24)

INDICE

Capo I - *Oggetto*

Art. 1 - *Oggetto*

Capo II - *Promozione dei soggiorni socio-educativi*

Art. 2 - *Misure di promozione*

Capo III - *Disposizioni per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi*

Art. 3 - *Soggiorni socio-educativi*

Art. 4 - *Soggiorno in area attrezzata*

Art. 5 - *Soggiorno in campeggio mobile*

Art. 6 - *Soggiorno in campeggio itinerante*

Art. 7 - *Soggiorno in struttura fissa*

Art. 8 - *Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi*

Art. 9 - *Soggiorni socio-educativi nelle aree protette*

Art. 10 - *Vigilanza e sanzioni*

Art. 11 - *Regolamento di esecuzione*

Capo IV - *Disposizioni finali*

Art. 12 - *Abrogazioni*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio*

Art. 14 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I
Oggetto

Art. 1
Oggetto

1. La Provincia sostiene le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi,

quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

2. In particolare, la Provincia promuove i soggiorni socio-educativi per potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani mediante iniziative di natura formativa e didattica.

Capo II

Promozione dei soggiorni socio-educativi

Art. 2

Misure di promozione

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, la Provincia può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per l'applicazione di questo articolo.

2. Per le finalità previste dall'articolo 1 e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunità con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.

Capo III

Disposizioni per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

Art. 3

Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attività socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali, sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva ad esclusivo favore dei propri associati e aderenti, nelle seguenti tipologie:

- a) soggiorno in area attrezzata;
- b) soggiorno in campeggio mobile;
- c) soggiorno in campeggio itinerante;
- d) soggiorno in struttura fissa.

3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), né esercizi

ricettivi extra-alberghieri ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

Art. 4

Soggiorno in area attrezzata

1. Il soggiorno socio-educativo in area attrezzata si svolge all'aperto, utilizzando allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili. Per il soggiorno in area attrezzata è consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, compresi gli edifici abitativi a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1.

2. Le aree attrezzate sono realizzate in località raggiungibili da strade che consentono l'accesso a mezzi di servizio e di soccorso.

3. I soggiorni in area attrezzata sono organizzati in turni di durata non superiore a venti giorni.

Art. 5

Soggiorno in campeggio mobile

1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio mobile si svolge in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili ed è organizzato in turni di durata non superiore a quindici giorni e per un massimo di novanta giorni nella stessa località nell'arco dell'anno solare.

Art. 6

Soggiorno in campeggio itinerante

1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio itinerante è effettuato mediante l'accampamento in tende con soste non superiori a quarantotto ore.

Art. 7

Soggiorno in struttura fissa

1. Il soggiorno socio-educativo in struttura fissa si svolge in immobili idonei ad offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, di giovani e dei loro accompagnatori.

2. L'immobile è da considerare idoneo se è in regola con le norme vigenti in materia sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza e non è assimilabile ad una struttura ricettiva se utilizzato dai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, per l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

Art. 8

Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

1. La realizzazione dei soggiorni socio-educativi previsti dagli articoli 4, 5 e 7, in aree pubbliche o private, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di un'apposita domanda dalla quale risultino:

a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;

- b) le generalità di uno o più responsabili della conduzione del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1;
- c) la durata del soggiorno e dei turni nonché il numero dei partecipanti;
- d) l'area d'insediamento o l'immobile utilizzati;
- e) l'assenso scritto del proprietario dei terreni o dell'immobile.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune, in assenza di diniego, il soggiorno può essere iniziato.

3. La realizzazione del soggiorno in campeggio itinerante ai sensi dell'articolo 6 è comunicata prima dello svolgimento ai comuni attraversati, secondo le modalità stabilite con regolamento.

4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non è richiesto il parere dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare.

5. Con regolamento sono stabilite le misure per garantire il rispetto del territorio e dell'ambiente dove si svolge il soggiorno.

Art. 9

Soggiorni socio-educativi nelle aree protette

1. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi che si svolgono nel territorio di aree protette previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), si applicano le disposizioni di tutela per queste aree.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette copia della domanda o della comunicazione prevista dall'articolo 8 al soggetto gestore dell'area protetta.

Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento di esecuzione sono svolte dai comuni. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorità sanitarie.

2. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative per l'inosservanza di questo capo e del regolamento di esecuzione nonché le relative sanzioni pecuniarie nella misura da 200 a 500 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

Art. 11

Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale approva, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, un regolamento di esecuzione di questo capo, che stabilisce, tra l'altro, le

modalità e i requisiti per l'individuazione dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali dei soggiorni socio-educativi, il limite massimo di persone che possono essere ospitate per turno, anche in rapporto alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili.

2. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità per garantire la sicurezza del soggiorno in campeggio itinerante, anche in relazione alla pericolosità del luogo dove è collocato l'accampamento.

Capo IV *Disposizioni finali*

Art. 12 *Abrogazioni*

1. La legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 (Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica), la legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, e l'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, sono abrogati. Queste disposizioni continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1.

2. Dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione di questa legge sono abrogati:

- a) i commi 6 e 7 dell'articolo 2, l'articolo 12 e la lettera i) del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sui campeggi;
- b) i commi 1 e 6 dell'articolo 21 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
- c) la legge provinciale 8 giugno 2007, n. 12.

Art. 13 *Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Per l'anno 2009 la Provincia incentiva le iniziative promozionali previste dal comma 2 quater dell'articolo 28 della legge provinciale sul commercio, come modificato da quest'articolo, realizzate dai consorzi comunali di promozione dei centri storici già costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma citato, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 quinquies del predetto articolo e anche con riferimento a spese già sostenute alla predetta data purché:

- a) i consorzi dichiarino di impegnarsi a garantire la libera adesione di tutti gli imprenditori interessati;
- b) siano attuate anche iniziative orientate a favore dell'intero luogo storico del commercio;
- c) siano rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dalla delibera di attuazione prevista dall'articolo 28, comma 2 sexies, della legge provinciale sul commercio.

3 ter. Per l'anno 2009 i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 2 quater, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b), e comma 2 quinquies, della legge provinciale sul commercio devono invece essere posseduti dal soggetto unico a livello provinciale."

Art. 14 *Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 25.20.120.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, si provvede con gli stanziamenti autorizzati sull'unità previsionale di base 40.5.130.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 maggio 2009

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

I servizi del Consiglio provinciale hanno scritto le note che seguono la legge e l'indice che la precede per facilitare la lettura del testo. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 8

Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni

13. I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone:

"Art. 18

Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma

dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa."

Nota all'articolo 12

- Gli articoli 2 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2 Definizione

1. Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi.

2. Sono campeggi, per i fini di cui al comma 1, gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di soggiorno mobili nonché, per quelli situati a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare, di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, come definite dal regolamento di esecuzione.

3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili fino al limite del 30 per cento della ricettività massima autorizzata. Al titolare o al gestore di campeggi posti a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare è consentito, inoltre, attrezzare stabilmente le piazzole destinate ad accogliere mezzi mobili con strutture fisse di appoggio, come definite dal regolamento di esecuzione. In ogni caso la ricettività complessiva riferita agli allestimenti stabili e mobili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture accessorie di cui al comma 2 non può superare l'80 per cento di quella massima autorizzata. Qualora tale ricettività superi il 50 per cento della ricettività massima del campeggio, la struttura ricettiva assume la denominazione di "campeggio parco per vacanze". Ogni allestimento stabile non può essere superiore a 40 metri quadrati di superficie, come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

3 bis. Il titolare o il gestore del campeggio può locare le piazzole e gli allestimenti per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili.

4. I campeggi devono corrispondere alle norme statali e provinciali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

5. È consentita l'utilizzazione come allestimenti stabili del campeggio anche delle unità abitative degli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'interno dei campeggi a condizione che:

- a) ciascuna unità abitativa da utilizzare all'interno dell'immobile abbia superficie lorda come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, non superiore a metri quadrati 40, compresi gli eventuali servizi;
- b) l'immobile non possieda i requisiti previsti per poter essere classificato esercizio alberghiero;
- c) sia osservata la percentuale massima di capacità ricettiva riferita agli allestimenti stabili.

5 bis. *omissis*

~~6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni associato. E' consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio. I campeggi mobili possono essere organizzati esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o religiose. Questi campeggi sono soggetti alla sola disciplina dell'articolo 12.~~

~~7. I campeggi a fini sociali realizzati con i contributi di cui all'articolo 29, comma secondo della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, sono equiparati ai campeggi mobili di cui al comma 6 del presente articolo, purché organizzati esclusivamente per i propri soci da enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro. Ai medesimi campeggi non si applica la limitazione del periodo di apertura prevista dal comma 2 dell'articolo 12. (abrogati)~~

Art. 15 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) in caso di esercizio di campeggio senza la prescritta autorizzazione, il pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- b) in caso di superamento della capacità ricettiva autorizzata o del limite stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 per il soggiorno in allestimenti messi a disposizione dalla gestione, il pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. In caso di recidiva reiterata, l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di un mese; in caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, è revocata;
- c) in caso di occupazione di aree comuni o di servizio con mezzi di soggiorno, il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000;
- d) in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi, sulle attrezzature, sui servizi e sulla classificazione, il pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000;
- e) in caso di inottemperanza all'obbligo di custodia stabilito dal comma 3 dell'articolo 8, il pagamento di una somma di lire 100.000 a lire 300.000;
- f) in caso di violazione degli obblighi di apertura previsti dall'articolo 9, il pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000;
- g) in caso di applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate ai sensi dell'articolo 10, il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. In caso di recidiva reiterata, l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di un mese; in caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, è revocata;

- h) in caso di violazione degli obblighi di esposizione al pubblico previsti dall'articolo 11, il pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000; la stessa sanzione si applica nel caso di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi al servizio competente in materia di turismo ai sensi dell'articolo 11;
- ~~i) in caso di esercizio di campeggio mobile non autorizzato dal sindaco ai sensi dell'articolo 12, il pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000; (abrogata)~~
- l) in caso di violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 13, il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000;
- l bis) in caso di locazione delle piazzole o degli allestimenti per un periodo superiore a dodici mesi il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000; qualora il periodo di locazione sia superiore a tre anni il pagamento di una sanzione da lire 1.200.000 a lire 6.000.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva;
- l ter) in caso d'irregolarità di ordine tecnico-amministrativo il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000 per ciascuna irregolarità. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

1 bis. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è revocata a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a).

1 ter. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e in particolare in caso di vendita o di locazione per periodi superiori ai dodici mesi delle piazzole o degli allestimenti anche attraverso forme di multiproprietà turistica, o di assegnazioni di quote capitarie corrispondenti a parti allestite, nonché qualora siano state cedute a qualsiasi titolo le piazzole o gli allestimenti. E' inoltre sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d), e nel caso di gravi irregolarità di ordine tecnico-amministrativo. La sospensione può essere disposta anche parzialmente con riferimento a specifiche strutture o attività purché non sia pregiudicato il regolare funzionamento della struttura ricettiva fino alla completa regolarizzazione.

1 quater. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici nei casi previsti dal comma 1 ter è disposta previa diffida a ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto, comunque non inferiore a trenta giorni; è disposta la revoca dell'autorizzazione qualora non si sia ottemperato a quanto richiesto entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

4. Le somme riscosse relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitate nel bilancio della Provincia."

- L'articolo 21 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)

1. ~~Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è sostituito dal seguente:~~

~~"6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e comunque completamente rimovibili, organizzato unicamente per i propri soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni singolo associato. Tale attività può essere organizzata esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni~~

~~senza scopo di lucro che operano a livello anche nazionale con finalità ricreative, culturali o religiose in favore di giovani. Tali campeggi sono soggetti esclusivamente alla disciplina di cui all'articolo 12.~~**(abrogato)**

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:

"6. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a tempo indeterminato, ferma restando la necessaria permanenza dei requisiti previsti dal medesimo comma."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

"5 bis. Nei periodi di chiusura, previa comunicazione al comune competente per territorio, è consentito ai gestori dei campeggi l'attivazione di spazi adibiti a sosta camper, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. concernente le aree di sosta."

4. L'articolo 10 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Tariffe

1. I titolari o i gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a presentare su apposito modello, predisposto dal servizio competente in materia di turismo, entro il 30 giugno di ogni anno le tariffe massime giornaliere da applicare nel periodo dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo.

2. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun titolare o gestore.

3. Le tariffe massime giornaliere che si intendono applicare per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui i complessi medesimi sono dotati, devono essere comunicate rispettivamente:

- a) per gli esercizi situati negli ambiti territoriali omogenei, di cui all'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), ai soggetti previsti dall'articolo 9 della medesima legge provinciale competenti per il territorio in cui è situato l'esercizio;
- b) per gli esercizi situati al di fuori degli ambiti territoriali omogenei di cui al precedente punto a), ovvero in ambiti territoriali omogenei in cui non è presente alcuno dei soggetti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale n. 8 del 2002, ai consorzi di associazioni pro-loco previsti dal titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), ovvero al servizio provinciale competente in materia di turismo nel caso in cui non sia presente sul territorio alcun consorzio.

4. I soggetti previsti al comma 3 devono inserire i prezzi comunicati nel sistema informatico del turismo entro il 30 settembre successivo al termine della presentazione e devono trasmettere all'esercizio ricettivo all'aria aperta una copia della tabella dei prezzi al fine della sua esposizione al pubblico.

5. L'omessa comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione delle ultime tariffe regolarmente presentate."

5. In sede di prima applicazione, la presentazione delle tariffe massime di cui all'articolo 10 della legge provinciale n. 33 del 1990 da parte dei titolari o dei gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta è effettuata entro il 30 giugno 2005. Fino a tale data le comunicazioni sono effettuate secondo quanto previsto dallo stesso articolo 10 nel testo previgente alla sostituzione apportata con il presente articolo.

~~6. L'articolo 12 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:~~

"Art. 12

Campeggi mobili

~~1. L'allestimento, in aree pubbliche o private, di campeggi mobili previsti dall'articolo 2, comma 6, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito~~

di apposita richiesta dalla quale risultino:

- a) ~~le generalità dei responsabili della conduzione del campeggio, designati dagli enti, dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 6;~~
- b) ~~la durata del campeggio, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;~~
- c) ~~l'area d'insediamento prescelto;~~
- d) ~~l'assenso del proprietario dei terreni;~~
- e) ~~le caratteristiche del campeggio e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.~~

~~2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della richiesta, in assenza di diniego, l'attività può essere iniziata.~~

~~3. Per favorire la realizzazione di attività socio-educative e formative e in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, le modalità nel rispetto delle quali è consentito effettuare campeggi mobili itineranti che prevedono soste non superiori a quattro giorni; con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti, associazioni e organizzazioni ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere tale attività." (abrogato)~~

7. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

Iniziativa di qualificazione ambientale

1. Al fine di sostenere le attività volte a migliorare gli standard qualitativo-ambientale dei campeggi ubicati in provincia di Trento, la Provincia concede contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di progetti promossi dalle associazioni degli esercenti l'attività di campeggio più rappresentative a livello provinciale.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 nonché per la concessione dei contributi previsti dal medesimo comma."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2

"Art. 41

Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)

1. All'articolo 24 della legge provinciale sul commercio sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: "dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 90 per cento";
- 2) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi, la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro e nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.";

c) al comma 4 le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 3 bis".

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 28 della legge provinciale sul commercio sono aggiunti i

seguenti:

"2 ter. Per consentire l'attuazione delle misure per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio nei comuni che hanno già adottato il progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico e ottenuto il relativo finanziamento, la Provincia è autorizzata a concedere a questi comuni contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2 quater. Per sostenere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio la Provincia incentiva le iniziative promozionali realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale i quali soddisfino i seguenti requisiti:

- a) possesso della personalità giuridica;
- b) presenza prevalente delle imprese commerciali;
- c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, fermo restando quanto previsto alla lettera b);
- d) presenza nell'organo di amministrazione di una rappresentanza delle associazioni di categoria del commercio.

2 quinquies. Le iniziative realizzate dai soggetti di cui al comma 2 quater sono orientate a favore dell'intero luogo storico senza discriminazioni a carico degli operatori commerciali non aderenti, ai quali va garantita la possibilità di fruire dei servizi forniti dai predetti soggetti in condizione di parità di trattamento.

2 sexies. Le iniziative di cui al comma 2 quater, ivi compresi gli strumenti informatici e le attrezzature necessarie alla realizzazione, sono incentivate, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), mediante contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2 septies. Al fine di preservare e sviluppare il commercio negli insediamenti storici i comuni possono prevedere una specifica disciplina di tutela delle attività commerciali presenti nei luoghi storici del commercio. Per i predetti fini, il piano regolatore generale può individuare limitate ed omogenee aree ovvero singoli immobili da assoggettare ad una specifica disciplina sulle destinazioni d'uso ammesse, anche temporalmente limitate, intesa a favorire il mantenimento della destinazione ad uso commerciale ovvero di destinazioni comunque finalizzate alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, quale quella artigianale."

3. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente:

"Art. 28 bis

Filiera corta provinciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli

1. Per favorire l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole la Provincia è autorizzata a concedere ai comuni con più di 5.000 abitanti contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di mercati destinati all'esercizio della vendita diretta di prodotti locali da parte degli imprenditori agricoli, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La Provincia è autorizzata inoltre a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento anche ai comuni con un numero di abitanti inferiore a quello indicato dal comma 1, secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1."

3 bis. Per l'anno 2009 la Provincia incentiva le iniziative promozionali previste dal comma 2 quater dell'articolo 28 della legge provinciale sul commercio, come modificato da questo articolo, realizzate dai consorzi comunali di promozione dei centri storici già costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma citato, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 quinquies del predetto articolo e anche con riferimento a spese già sostenute alla predetta data purché:

- a) i consorzi dichiarino di impegnarsi a garantire la libera adesione di tutti gli imprenditori interessati;
- b) siano attuate anche iniziative orientate a favore dell'intero luogo storico del commercio;

c) siano rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dalla delibera di attuazione prevista dall'articolo 28, comma 2 sexies, della legge provinciale sul commercio.

3 ter. Per l'anno 2009 i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 2 quater, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b), e comma 2 quinquies, della legge provinciale sul commercio devono invece essere posseduti dal soggetto unico a livello provinciale.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 14 gennaio 2009, n. 3, d'iniziativa dei consiglieri Marco Depaoli, Renzo Anderle, Giovanni Battista Lenzi, Giorgio Lunelli, Mario Magnani e Salvatore Panetta (Unione per il Trentino), concernente "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi socio-educativi didattici".
- Assegnato alla Seconda Commissione permanente il 23 gennaio 2009.
- Parere favorevole della Seconda Commissione permanente espresso il 29 aprile 2009, con il titolo definito dalla Commissione "Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio".
- Approvato dal Consiglio provinciale il 21 maggio 2009.